

# STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

Como, 25.6.2020

## INFORMATIVA MENSILE N. 6/2020

### NOVITA' MAGGIO 2020

#### INDICE

<b>MAGGIO 2020: NOVITA'</b> .....	pag. 2
1 "Nuova" IMU – Codici tributo per il versamento mediante il modello F24.....	pag. 2
2 Esclusione dell'obbligo di versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 – Chiarimenti.....	pag. 2
3 Fatture elettroniche – Adesione al servizio di consultazione e acquisizione – Ulteriore proroga dei termini.....	pag. 3
4 Termine per l'emissione della fattura – Scadenza in un giorno festivo – Rinvio al primo giorno lavorativo successivo – Esclusione .....	pag. 3
5 Erogazioni liberali per contenere il Covid-19 – Documentazione necessaria per fruire della detrazione .....	pag. 4
6 Detrazione per interventi combinati di riqualificazione energetica e antisismici sulle parti comuni – Chiarimenti .....	pag. 4
7 Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio – Vendita pro quota dell'unità immobiliare – Trasferimento delle rate non detratte .....	pag. 5
8 Mandato senza rappresentanza – Operazioni esenti IVA .....	pag. 5
<b>GIUGNO 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI</b> .....	pag. 6

## MAGGIO 2020: NOVITA'

<b>1</b>	<b>“NUOVA” IMU - CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO MEDIANTE IL MODELLO F24</b>
	<p>A decorrere dal 2020 la L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) ha riscritto la disciplina dell'IMU, con abolizione della TASI.</p> <p>A seguito di tale riforma:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sono stati confermati i codici tributo da utilizzare per il versamento dell'IMU mediante i modelli F24 e F24 EP;</li><li>• è stato istituito un nuovo codice tributo.</li></ul>
<b>1.1</b>	<p><b>CODICI TRIBUTO CONFERMATI</b></p> <p>I codici tributo da utilizzare per il versamento dell'IMU mediante il modello F24 rimangono quindi i seguenti, che erano stati istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• “3912”, denominato “<i>IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE</i>”;</li><li>• “3913”, denominato “<i>IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE</i>”;</li><li>• “3914”, denominato “<i>IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE</i>”;</li><li>• “3916”, denominato “<i>IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE</i>”;</li><li>• “3918”, denominato “<i>IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE</i>”;</li><li>• “3923”, denominato “<i>IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE</i>”;</li><li>• “3924”, denominato “<i>IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE</i>”.</li></ul> <p><b>Immobili del gruppo catastale “D”</b></p> <p>Per gli immobili a uso produttivo, classificati nel gruppo catastale “D” vengono confermati, anche per i versamenti dal 2020 con il modello F24, i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• “3925”, denominato “<i>IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO</i>”;</li><li>• “3930”, denominato “<i>IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE</i>”.</li></ul> <p><b>Modello F24 EP</b></p> <p>Vengono altresì confermati i codici tributo da utilizzare per il versamento dell'IMU mediante il modello F24 EP.</p>
<b>2</b>	<b>ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO DEL SALDO IRAP 2019 E DEL PRIMO ACCONTO IRAP 2020 - CHIARIMENTI</b>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 29.5.2020 n. 28, ha confermato che l'esclusione dei versamenti IRAP disposta dal c.d. “DL Rilancio” si applica anche ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.</p>
<b>2.1</b>	<p><b>SOGGETTI INTERESSATI DAL BENEFICIO</b></p> <p>In base alla citata disposizione, i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall'obbligo di versamento:</p>

# STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

	<ul style="list-style-type: none"><li>• del saldo IRAP relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari");</li><li>• della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo d'imposta successivo (2020, per i "solari").</li></ul> Rimane fermo il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari").
<b>3</b>	<b>FATTURE ELETTRONICHE - ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE - ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI</b>
	L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 4.5.2020 n. 185115, ha disposto l'ulteriore differimento del termine per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche.
<b>3.1</b>	<b>NUOVO TERMINE</b> Il termine per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati viene infatti ulteriormente differito dal 4.5.2020 al 30.9.2020. A meno di ulteriori rinvii, in assenza di adesione, a decorrere dall'1.10.2020, le fatture non saranno più disponibili per la visualizzazione o il <i>download</i> . Sarà comunque possibile aderire al servizio anche in data successiva al 30.9.2020, ma in tal caso saranno consultabili soltanto le fatture emesse e ricevute – mediante il Sistema di Interscambio – dal giorno successivo a quello in cui l'adesione risulta attestata dall'Agenzia delle Entrate.
<b>4</b>	<b>TERMINE PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA - SCADENZA IN UN GIORNO FESTIVO - RINVIO AL PRIMO GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO - ESCLUSIONE</b>
	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 14.5.2020 n. 129, ha chiarito che la norma secondo cui possono essere rinviati al primo giorno lavorativo successivo i versamenti e gli adempimenti previsti da norme riguardanti l'Amministrazione finanziaria " <i>che scadono il sabato o in un giorno festivo</i> ", non si applica in relazione all'obbligo di emissione della fattura, sia essa analogica o elettronica.
<b>4.1</b>	<b>PROFILI SANZIONATORI</b> Qualora la trasmissione della fattura avvenga oltre i termini previsti il documento si dovrà considerare emesso in ritardo, con la conseguente applicazione della sanzione in misura pari a un importo: <ul style="list-style-type: none"><li>• tra il 90% e il 180% dell'IVA relativa all'imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500,00 euro;</li><li>• da 250,00 a 2.000,00 euro, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'imposta;</li><li>• tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati, in caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette o soggette a inversione contabile (da 250,00 a 2.000,00 euro se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito);</li><li>• alla regolarità contributiva;</li><li>• all'assenza di partecipazioni societarie tra impresa e fornitore;</li><li>• all'assenza di altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di Stato aventi ad oggetto le stesse spese;</li><li>• ai carichi pendenti e alle informazioni iscritte nei casellari giudiziari;</li><li>• ai procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.</li></ul> La documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente; le domande non conformi non saranno oggetto di valutazione con conseguente decadenza automatica della domanda.

<b>5</b>	<b>EROGAZIONI LIBERALI PER CONTENERE IL COVID-19 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE</b>
	<p>La ris. Agenzia delle Entrate 15.5.2020 n. 25 ha ribadito che, per poter beneficiare delle agevolazioni per le erogazioni liberali in denaro è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale;</li><li>• il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</li></ul>
<b>6</b>	<b>DETRAZIONE PER INTERVENTI COMBINATI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICI SULLE PARTI COMUNI - CHIARIMENTI</b>
	<p>Con le risposte a interpello 22.5.2020 n. 138 e 139, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli interventi antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali, che consentono di beneficiare dell'agevolazione fiscale dell'80% o dell'85%.</p> <p>In particolare è prevista una detrazione nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica.</p> <p>La detrazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3;</li><li>• in alternativa alle detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici).</li></ul>
<b>6.1</b>	<b>MISURA DELLA DETRAZIONE</b>
	<p>L'agevolazione, che compete anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono l'immobile oggetto degli interventi in base ad un titolo idoneo, è stabilita nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dell'80%, se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore;</li><li>• dell'85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio sismico inferiori.</li></ul>
<b>6.2</b>	<b>RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE E LIMITE MASSIMO DI SPESA</b>
	<p>La detrazione, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo;</li><li>• si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.</li></ul>
<b>6.3</b>	<b>RILEVANZA DELL'ACCATASTAMENTO ANTE LAVORI</b>
	<p>Per l'individuazione del limite di spesa devono essere considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi.</p>
<b>6.4</b>	<b>REQUISITI NECESSARI PER BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE</b>
	<p>Per fruire della detrazione è necessario che sussistano i requisiti richiesti per beneficiare del c.d. "sismabonus" e del c.d. "ecobonus".</p> <p>Ai fini del "sismabonus", nel caso di un intervento di demolizione e ricostruzione deve essere mantenuta la stessa volumetria dell'edificio preesistente, altrimenti si configurerebbe una nuova costruzione.</p> <p>Anche ai fini dell'"ecobonus" gli edifici oggetto degli interventi devono essere "esistenti" e sono esclusi i fabbricati di nuova costruzione.</p>

	<p><b>Presenza di impianti di riscaldamento</b></p> <p>Gli edifici interessati dall'agevolazione, inoltre, devono essere dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento di risparmio energetico agevolabile (tale condizione non è richiesta per gli interventi di installazione dei pannelli solari e, dall'1.1.2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari).</p> <p><b>Edifici "collabenti"</b></p> <p>L'esistenza dell'edificio è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti") e anche per questa tipologia di immobili deve essere dimostrabile la presenza dell'impianto di riscaldamento negli ambienti nei quali sono eseguiti gli interventi di riqualificazione energetica.</p>
6.5	<p><b>INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI - EDIFICIO COMPOSTO DA UNA SOLA UNITÀ IMMOBILIARE</b></p> <p>Considerato che l'agevolazione di cui al co. 2-<i>quater</i>.1 in commento riguarda i lavori sulle parti comuni, la stessa spetta al proprietario di un unico edificio composto da più unità immobiliari, ma non compete se l'edificio è costituito esclusivamente da un'unità abitativa; in quest'ultimo caso, infatti, non ci sono nell'edificio delle "parti comuni".</p>
7	<p><b>DETRAZIONE IRPEF PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO - VENDITA PRO QUOTA DELL'UNITÀ IMMOBILIARE - TRASFERIMENTO DELLE RATE NON DETRATTE</b></p> <p>Con riguardo ai criteri di trasferimento della detrazione per gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16-<i>bis</i> del TUIR, il relativo co. 8 affronta espressamente due ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la vendita dell'immobile;</li><li>• il decesso del titolare dell'immobile.</li></ul> <p>Nella prima ipotesi, alle vendite avvenute a partire dall'1.1.2012, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte si trasferisce automaticamente, per le rate residue, in capo all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare, salvo diverso accordo delle parti.</p> <p>Nella risposta a interpello 22.5.2020 n. 142, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che nel caso in cui oggetto di vendita sia non l'intera proprietà dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento agevolato, bensì una quota di comproprietà di quest'ultima, la disposizione contenuta nell'art. 16-<i>bis</i> co. 8 del TUIR trova applicazione solo quando, a seguito dell'acquisto della quota di comproprietà, l'acquirente divenga proprietario a titolo esclusivo dell'immobile.</p> <p>L'utilizzo delle rate residue della detrazione IRPEF, pertanto, rimane in capo al venditore qualora venga ceduta solo una quota dell'unità immobiliare e non il 100%, a meno che, per effetto della cessione <i>pro quota</i>, la parte acquirente diventi proprietaria esclusiva dell'immobile.</p>
8	<p><b>MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA - OPERAZIONI ESENTI IVA</b></p> <p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.5.2020 n. 132 sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito al regime di fatturazione applicabile qualora una società gestisca un ambulatorio, nel quale diversi professionisti (es. medici e fisioterapisti) erogano ai clienti servizi sanitari.</p>
8.1	<p><b>TRATTAMENTO IVA DEL MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA</b></p> <p><i>Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.</i></p> <p>A tale proposito, è stato precisato, fra l'altro, che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario;</li></ul>

# STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

	<ul style="list-style-type: none"><li>• la natura delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza al mandante è la stessa di quelle rese o ricevute dal mandatario in nome proprio e per conto del mandante.</li></ul>
<b>8.2</b>	<p><b>REGIME DI FATTURAZIONE</b></p> <p>Nel caso esaminato, pertanto, la società:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• emette fattura ai clienti/pazienti per le prestazioni rese in esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72, ricorrendone i presupposti applicativi;</li><li>• riceve fattura dal professionista (mandante) per la prestazione dallo stesso effettuata, sempre in regime di esenzione IVA ove sussistano i presupposti applicativi (il corrispettivo esente IVA è pari alla differenza tra l'ammontare fatturato dalla società al paziente e la provvigione spettante a quest'ultima).</li></ul>

# STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

## GIUGNO 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.6.2020	Adempimenti modelli 730/2020	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2020 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li><li>• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2020 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);</li><li>• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2020 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li></ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>
15.6.2020	Adempimenti modelli 730/2020	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2020 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li><li>• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2020, direttamente o tramite un intermediario abilitato;</li><li>• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2020 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li></ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p>
16.6.2020	Acconto IMU 2020	<p>I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2020, pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.</p>



# STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>Per effetto dell'emergenza sanitaria da Coronavirus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i Comuni possono differire il versamento della prima rata dell'IMU 2020;</li><li>• la prima rata dell'IMU 2020 non è dovuta in relazione a determinati immobili, ai sensi dell'art. 177 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "DL Rilancio").</li></ul>
16.6.2020	Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali	<p>Gli imprenditori individuali devono effettuare il versamento della seconda e ultima rata, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP, nella misura dell'8%, dovuta per l'estromissione agevolata dall'ambito imprenditoriale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dei beni immobili strumentali posseduti al 31.10.2018, effettuata entro il 31.5.2019;</li><li>• con effetto dall'1.1.2019.</li></ul>
16.6.2020	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2020;</li><li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li></ul>
16.6.2020	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• liquidare l'IVA relativa al mese di maggio 2020;</li><li>• versare l'IVA a debito.</li></ul> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.6.2020	Versamento rata saldo IVA 2019	<p>I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 20.3.2020, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2019 (modello IVA 2020), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.</p>
23.6.2020	Comunicazione interventi di risparmio energetico	<p>I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all'ENEA i dati relativi agli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio energetico, oppure di rifacimento delle facciate degli edifici dai quali si consegue un risparmio energetico;</li><li>• ultimati dall'1.1.2020 al 25.3.2020.</li></ul> <p>La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, mediante gli appositi portali raggiungibili all'indirizzo <a href="https://detrazionifiscali.enea.it">https://detrazionifiscali.enea.it</a>.</p>



# STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		Per gli interventi conclusi dal 26.3.2020, l'invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
25.6.2020	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• relativi al mese di maggio 2020, in via obbligatoria o facoltativa;</li><li>• mediante trasmissione telematica.</li></ul> <p>I soggetti che, nel mese di maggio 2020, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i modelli relativi ai mesi di aprile e maggio 2020, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li><li>• mediante trasmissione telematica.</li></ul>
29.6.2020	Adempimenti modelli 730/2020	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2020 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li><li>• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2020 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);</li><li>• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2020 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li></ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>
29.6.2020	Adempimenti modelli 730/2020	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2020 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li><li>• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2020, direttamente o tramite un intermediario abilitato;</li><li>• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2020 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li></ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>

# STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
30.6.2020	Effettuazione adempimenti fiscali sospesi per l'emergenza Coronavirus	<p>I soggetti colpiti dall'emergenza sanitaria da Coronavirus devono effettuare gli adempimenti tributari sospesi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• che scadevano tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020, diversi dai versamenti e dalle ritenute alla fonte;</li><li>• senza applicazione di sanzioni.</li></ul> <p>Si tratta, ad esempio, della presentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• della dichiarazione IVA per l'anno 2019;</li><li>• della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relativa al primo trimestre 2020;</li><li>• dei modelli INTRASTAT relativi a febbraio, marzo e aprile 2020 o al primo trimestre 2020;</li><li>• del modello TR relativo al primo trimestre 2020;</li><li>• del c.d. "esterometro" relativo al primo trimestre 2020;</li><li>• della comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo straniero relativa al 2019.</li></ul>
30.6.2020	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2020	<p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2020 devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• del saldo per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE;</li><li>• del saldo per l'anno 2019 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2020 dell'addizionale comunale;</li><li>• del saldo per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi";</li><li>• del saldo per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;</li><li>• delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.</li></ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.6.2020	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2020	<p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• saldo dei contributi per l'anno 2019;</li><li>• primo acconto dei contributi per l'anno 2020.</li></ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>

# STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2020	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2020	Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali). Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2020	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2020	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive). Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2020	Versamenti IRAP	Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"><li>• del saldo IRAP per l'anno 2019;</li><li>• dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2020.</li></ul> Tali versamenti possono essere rateizzati. Ai sensi dell'art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "DL Rilancio"), sono esclusi dal versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 i contribuenti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione.
30.6.2020	Versamento saldo IVA 2019	I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2019, risultante dal modello IVA 2020, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020. Tale versamento può essere rateizzato.
30.6.2020	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato.

# STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2020	Versamento diritto camerale	Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
30.6.2020	Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018;</li><li>• l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;</li><li>• l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.</li></ul> <p>Il versamento rateale può avvenire in un massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• tre rate di pari importo, per importi complessivi dovuti fino a 3 milioni di euro;</li><li>• sei rate di pari importo, per importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro.</li></ul>
30.6.2020	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute entro il 29.2.2020 possono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI PF 2020 cui era obbligato il defunto;</li><li>• regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2018 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2019, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo.</li></ul> <p>In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 30.11.2020.</p> <p>In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.</p>
30.6.2020	Rivalutazione partecipazioni non quotate	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2020, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato;</li><li>• versando il totale dell'imposta sostitutiva dovuta, pari all'11% sia per le partecipazioni "qualificate" che per quelle "non qualificate", oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.</li></ul>

# STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2020	Rivalutazione terreni	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2020, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato;</li><li>• versando il totale dell'imposta sostitutiva dell'11% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.</li></ul>
30.6.2020	Rivalutazione all'1.1.2019 delle partecipazioni non quotate o dei terreni	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all'1.1.2019, con versamento rateale dell'imposta sostitutiva dell'11% (per le partecipazioni "qualificate") ovvero del 10% (per le partecipazioni "non qualificate" e i terreni), devono versare la seconda delle tre rate annuali dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2019.</p>
30.6.2020	Rivalutazione all'1.1.2018 delle partecipazioni non quotate o dei terreni	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all'1.1.2018, con versamento rateale dell'imposta sostitutiva dell'8%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2018.</p>
30.6.2020	Comunicazione contratti di locazione breve	<p>Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dei contratti di locazione breve, stipulati nel 2019 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario;</li><li>• per i quali non siano state operate ritenute.</li></ul> <p>Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata.</p>
30.6.2020	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di giugno 2020 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li><li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2020.</li></ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>

**Studio Gorini s.r.l.**

*Informativa mensile n. 6/2020 – pag. 13*